

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO ED I COMUNI DI
_____ PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DI
ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI UNICI
(ART. 1, COMMA 88, L. N.56/2014).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Provincia di Treviso, C.F. 80008870265, legalmente rappresentata dal Presidente Stefano Marcon

E

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato dal/dalla Sindaco/a _____;

PREMESSO che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, appartenenti al territorio della Provincia di Treviso e soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia di Treviso l'espletamento delle funzioni di organizzazione e svolgimento di concorsi pubblici e procedure selettive;

VISTI:

- il comma 88 dell'articolo unico della legge n. 56/2014 in tema di riordino degli enti di area vasta in funzione del quale *“La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ...omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive”*;
- l'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che consente agli enti locali, Comuni e Province, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, in particolare, il 4° comma in base al quale le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

RICHIAMATO integralmente il Regolamento per la disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali, approvato con decreto del presidente della Provincia di Treviso n. 208/73459 del 21.12.2022, di seguito *“Regolamento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato Regolamento il quale prevede che *“la convenzione o l'accordo per la gestione aggregata dei concorsi [...] stabilisce:*

- a) la metodologia di lavoro;*
- b) le forme di consultazione tra gli Enti aderenti;*
- c) i contenuti dell'avviso, in particolare il contenuto professionale dei posti da coprire;*
- d) le modalità di utilizzo della graduatoria, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato;*
- e) le modalità di versamento del contributo dovuto dagli enti convenzionati”*;

DATO ATTO che, con le seguenti delibere di Consiglio comunale, gli enti sottoscrittori della presente convenzione hanno approvato lo svolgimento della funzione di organizzazione dei concorsi unici in forma associata, ai sensi del citato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000:

- Comune di ____ con delibera di Consiglio comunale n. __ del ____ :
- Comune di ____ con delibera di Consiglio comunale n. __ del ____ :
- Comune di ____ con delibera di Consiglio comunale n. __ del ____ :

DATO ATTO, altresì, che la Provincia di Treviso, con deliberazione di Consiglio provinciale n. ____ del ____, ha approvato lo svolgimento della funzione di organizzazione dei concorsi unici in forma associata con i Comuni di _____

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Metodologia di lavoro

1. Ciascun ente aderente comunica all'Ufficio unico concorsi della Provincia di Treviso i rispettivi referenti per le comunicazioni e i rapporti correlati al presente accordo.
2. La Provincia attiverà uno spazio dedicato sul sito istituzionale per agevolare la consultazione della documentazione di cui al presente accordo, nonché attiverà uno specifico portale per la gestione delle comunicazioni tra gli enti aderenti.
3. Nelle more dell'attivazione del portale, le comunicazioni devono essere trasmesse utilizzando l'indirizzo di posta elettronica *concorsi@provincia.treviso.it*.
4. Ciascun ente aderente trasmette, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento, la richiesta di avvio della procedura di concorso, secondo il modello (**allegato A**).
5. Una volta raccolte le istanze, la Provincia elabora le bozze dei bandi di concorso che provvederà a trasmettere agli enti interessati assegnando un termine congruo per la presentazione di eventuali modifiche e/o integrazioni.
6. Tutti gli enti nel cui interesse viene indetta la procedura concorsuale si impegnano a dare adeguata informativa sul territorio e a pubblicare e pubblicizzare il bando di concorso sia all'Albo pretorio telematico e sia in apposita sezione "Bandi di concorso" del proprio sito web istituzionale, nonché tramite ulteriori canali di informazione.

Art. 2 Forme di consultazione tra Enti

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, qualora lo dovessero richiedere almeno 2/5 degli Enti sottoscrittori del presente accordo, il Presidente della Provincia convoca un incontro tra tutti gli enti aderenti per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata.
2. Gli Enti, decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di norme che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto del presente accordo, possono incontrarsi per una verifica in ordine all'attuazione o per apportare modifiche al presente accordo, che si dovessero rendere necessarie.

Art. 3

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso precisa:
 - il n. dei posti messi a concorso per ciascun ente aderente, con indicazione delle eventuali riserve;
 - le competenze - intese quali insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche - che caratterizzano il profilo professionale in oggetto;
 - il trattamento economico;
 - i requisiti generali e specifici di partecipazione;
 - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - i motivi di ammissione con riserva ed esclusione;
 - le modalità di comunicazione con i candidati;
 - le materie ed il calendario delle prove d'esame, ivi inclusa l'eventuale preselezione;
 - le modalità di formulazione e la validità della graduatoria finale di merito;
 - le modalità di scelta dell'ente di destinazione, ivi inclusa la disciplina della facoltà di rinuncia esercitata dai candidati utilmente collocati in graduatoria, sia vincitori che idonei;
 - l'assunzione del/dei vincitori;
 - le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
 - I titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 4

Utilizzo della graduatoria

1. I candidati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, sono invitati dalla Provincia, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, a prendere servizio ed a esprimere contestualmente le proprie preferenze per l'assegnazione ad una delle sedi messe a concorso, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 104/1992, art. 21.
2. Nei concorsi con riserva a particolari categorie di soggetti, i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria, in possesso del titolo di riserva esprimono, secondo l'ordine della graduatoria, la propria preferenza per l'assegnazione, a copertura dei posti, come specificati nel bando.
3. La Provincia, conclusa la fase di assegnazione delle sedi messe a concorso, provvede a trasmettere agli enti interessati:
 - la determina di approvazione della graduatoria finale di merito;
 - copia delle note di assunzione inviate ai vincitori della selezione;
 - copia dell'accettazione o rinuncia all'assunzione dei candidati individuati.
4. I candidati sono, quindi, invitati dagli enti di rispettiva assegnazione, a mezzo di posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo dichiarato in sede di presentazione della domanda, o tramite altra forma di comunicazione, a presentare la documentazione di rito; successivamente gli enti procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato assunto; il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione decade dall'assunzione.
5. Per ciascuna assunzione effettuata, l'ente trasmette alla Provincia di Treviso copia del contratto di lavoro stipulato dal vincitore/idoneo individuato. Qualora il vincitore/idoneo assunto receda dal contratto o non superi il periodo di prova, l'ente provvederà a richiedere alla Provincia di Treviso lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle

disposizioni contrattuali vigenti.

6. La graduatoria, nei termini legali di validità, potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato, aventi medesimo profilo professionale ed inquadramento giuridico, a tempo pieno o parziale, da parte degli enti aderenti nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché da parte degli enti aderenti che non hanno preso parte all'indizione della procedura selettiva. Tali richieste di utilizzo della graduatoria sono prese in carico nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico.
7. In tale ultimo caso, gli idonei hanno facoltà di rinunciare a prendere servizio presso la sede individuata, dandone comunicazione scritta entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito all'assunzione.
8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'Ufficio unico concorsi può chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti aderenti, nonché attivare forme di confronto tra gli enti interessati, ogni qual volta si rendesse necessario per il migliore raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 1 del Regolamento.

Art. 5

Durata e recesso

1. Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità del medesimo accordo, ferma restando la possibilità per gli enti aderenti di indire le proprie procedure selettive per specifiche professionalità.

Art. 6

Oneri economici

1. Il versamento della quota fissa a carico degli enti aderenti, prevista dall'art. 8 del Regolamento è fissato in euro 400,00 in ragione di ogni unità da assumere, fino ad un massimo di 1.500,00 per ciascun ente.
2. Prima dell'espletamento della procedura selettiva, verrà comunicato all'Ente aderente l'eventuale costo per il noleggio di spazi idonei e/o postazioni informatiche. L'eventuale costo per lo svolgimento di prove selettive da parte di ditte esterne specializzate è a carico della Provincia.
3. Il pagamento della quota fissa e dell'eventuale rimborso delle spese di noleggio di spazi idonei e/o postazioni informatiche dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Provincia, sul Conto corrente bancario presso Banca d'Italia (esclusivamente per trasferimenti a vario titolo dagli enti ed organismi di cui alle tabelle A e B allegata alla L. n. 720/1984):
C/C Bancario presso Banca d'Italia: 0060222
Codice IBAN: IT64K0100003245223300060222 - Intestato a Provincia di Treviso.

Art. 7

Controversie

1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli enti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio,

ricade sulla Provincia di Treviso, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

2. La Provincia si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo ente nel cui interesse è stato indetto e svolto il concorso, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Provincia.
4. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo è devoluta al Foro competente per legge.

Art. 8

Trattamento dati personali

1. Gli enti aderenti al presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati nel rispetto del Regolamento UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
2. Le parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli enti firmatari del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ciascun ente aderente trasmette alla Provincia di Treviso la richiesta di avvio delle procedure di concorso mediante il modulo di cui all'art. 3 (**allegato A**).
2. Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo, di svolgere autonomamente le procedure per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, nonché di procedere in autonomia all'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di specifiche professionalità.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Treviso.
4. Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.
5. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs n. 33/2013.
6. Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio al Regolamento per la

disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali, approvato con decreto del presidente della Provincia di Treviso n. 208/73459 del 21.12.2022, nonché alle norme in materia di enti locali e concorsi pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data _____

Firmatari _____